



STATUTO

STATUTO

**TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

ARTICOLO 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi della legge n. 381 dell'8 novembre 1991, con sede legale nel Comune di Roma la società Cooperativa denominata "Cooperativa Sociale Prassi e Ricerca - Onlus".

La Cooperativa potrà istituire, su delibera dell'assemblea in sede straordinaria, che pure nominerà il preposto stabile pro-tempore, determinandone i poteri, altre sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge. Il domicilio eletto di ogni socio, si intende quello risultante dal competente libro dei soci.

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta), e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, salvo diritto di recesso dei soci dissenzienti.

**TITOLO II
SCOPO - OGGETTO**

ARTICOLO 2 - Scopo mutualistico

La Cooperativa ha lo scopo mutualistico di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

La Cooperativa ha i seguenti scopi:

- realizzare le doti personali dei soci;
- raggiungere alti livelli di qualificazione e responsabilità sociale;
- sviluppare la propria capacità strutturale, non solo in senso produttivo, ma anche come opportunità di perseguire nuovi obiettivi occupazionali e sociali in modo da garantire un armonico sviluppo che faccia del lavoro quotidiano uno strumento di valorizzazione dell'uomo e del suo ambiente;
- attuare politiche di reale sostegno alla conciliazione dei tempi vita-lavoro (family friendly) del rapporto di lavoro (come le condizioni e gli orari di lavoro e di servizio, la struttura dei salari, le offerte in materia di perfezionamento, ecc.) e alla valorizzazione delle carriere professionali delle lavoratrici, in un'ottica di organizzazione della società e non in termini di mero aiuto alle donne;
- valorizzare l'approccio femminile al lavoro e la "differenza di genere" in termini di cultura, competenze, stile di leadership (l'intero iter professionale delle donne, dal recruitment allo sviluppo e all'avanzamento di carriera.);
- realizzare strategie per aiutare, donne e uomini, a raggiungere un equilibrio tra vita professionale e privata (come ad esempio il prolungamento del periodo di maternità, job sharing, flex-time e soluzioni part-time alternative, programmi di training sulla leadership al femminile e sul diversity management, iniziative di monitoraggio della carriera e mentoring per donne, nonché sponsorizzazioni che favoriscono il networking e il relationship building tra donne che lavorano);
- mettere in atto politiche per la salute, per il sostegno alla libera determinazione della donna, e per il supporto al sistema dei servizi sociali (childcare e oldcare);
- impegnarsi a contrastare la violenza alle donne e favorire politiche locali tese a migliorare l'accoglienza delle donne e sensibilizzare al tema;

- adottare una metodologia comune e cioè la “metodologia dell’accoglienza”, fondata sulla relazione tra donne e sul rimando positivo del proprio sesso/genere, con la conseguenza che, sulla base di tale relazione, ogni donna accolta abbia l’opportunità di intraprendere un percorso di autonomia, di consapevolezza, di "empowerment";
- operare con un “approccio di genere”, che tenga presente e valuti tutti gli ambiti di impatto della violenza nella vita della donna e dei bambini e delle bambine (personale, sociale, relazionale, lavorativo e della salute psicofisica), tenendo conto delle direttive e delle raccomandazioni di Organismi internazionali, quali le Nazioni Unite, il Consiglio d’Europa e l’Organizzazione Mondiale della Salute, nonché dei protocolli di intervento con le vittime di traumi interpersonali;
- fornire sostegno e assistenza, materiali e morali, a donne e minori vittime di maltrattamenti e violenze fisiche, psicologiche, economiche e sessuali, in ambito familiare ed extrafamiliare, approfondire la ricerca, la riflessione, il dibattito e la consapevolezza sulle situazioni, familiari ed extra-familiari, di disagio femminile e, in particolare, sul tema della violenza di ogni genere, e sessuale in modo precipuo, nei confronti delle donne e dei loro figli.

Lo scopo che i soci lavoratori della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità e senza fini di speculazione privata. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Riguardo ai rapporti mutualistici, la Cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione la Cooperativa potrà aderire all’Associazione Nazionale di Categoria e alla relativa Associazione Regionale, nonché ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ARTICOLO 3 - Oggetto sociale

La Cooperativa ha per attività costituente l'oggetto:

- a) Interventi a livello di prevenzione, cura, riabilitazione ed inserimento nell'ambito della famiglia, della scuola e dell'ambiente di lavoro, coprendo una fascia di utenza che comprende handicap, malattia mentale, anziani, infanzia e tossicodipendenza;
- b) Studio e verifica dei bisogni territoriali mediante ricerche di tipo epidemiologico e sociologico;
- c) Interventi di consulenza nelle strutture organizzate del territorio;
- d) Progettazione e gestione di corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale. Progettazione e gestione di programmi di formazione, anche a supporto di iniziative comunitarie, partecipando a procedure ad evidenza pubblica, oppure su iniziativa interna a seguito delle rilevazioni di esigenze riscontrate presso i clienti o la collettività, oppure a seguito di richieste specifiche di enti pubblici o privati. La formazione può essere erogata in ogni modo, attraverso lezioni frontali o utilizzando piattaforme e-learning;
- e) Interventi su propria iniziativa e su committenza, purché rispondenti ai presupposti di utilità sociale e nell'ambito degli scopi suddetti, quali gestione di comunità educative e/o residenziali per anziani, portatori di handicap, minori, donne, come asili nido, centri di aggregazione, centri sociali, strutture residenziali;
- f) organizzazione di congressi, conferenze, mostre, manifestazioni e spettacoli culturali e ricreativi, attività culturali e turistiche per fasce protette e normodotati;

- g) Costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzata allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme integrative e modificative;
- h) Progettazione e fund raising degli Enti locali, dello Stato e dell'Unione Europea nel campo del Sociale, progettazione nell'ambito delle politiche sociali e servizi pubblici, privati e del privato sociale nell'area sociale, psicologica, sanitaria, educativa, culturale, del tempo libero, dell'occupazione e dello sviluppo di comunità. Progetta in ogni area di intervento sociale, della gestione dei problemi della Comunità, modificazione o innovazione di un contesto Sociale sfavorevole, di orientamento e miglioramento dei processi lavorativi. Partecipazione, in qualsiasi forma di aggregazione societaria o da sola, a programmi di finanziamento offerti dalla UE, o a progetti europei, anche gestendo direttamente i fondi (fondi tematici/settoriali) oppure indirettamente (fondi strutturali). Partecipazione a bandi UE.

La Cooperativa privilegia come interlocutori Enti ed Istituzioni Pubbliche nell'ambito delle leggi vigenti, pur essendo disponibile a rapporti con Enti ed Istituzioni private.

La Società può compiere tutte le operazioni ed assumere tutte le iniziative che possono tornare utili al raggiungimento degli scopi sociali, nonché partecipare ad appalti sia pubblici che privati.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra riportate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro per la sola indicazione esemplificativa:

- a) Assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsivoglia forma in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque necessarie all'attività sociale;
- b) Dare adesione e partecipazione ad enti e organismi economici, consortili e fideijussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed agevolare gli scambi;
- c) Concedere avalli cambiari, fideijussioni e ogni qualsivoglia altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- d) Stimolare lo spirito di previdenza e risparmio dei soci, anche con la raccolta del prestito dei soci, ai sensi di legge, da applicare con apposito regolamento, per il funzionamento di sezione di deposito a risparmio, esclusivamente operante per la raccolta dei prestiti dei soci ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.
E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma;
- e) Promuovere e partecipare ad attività sociali, culturali, ricreative e mutualistiche che favoriscano l'organizzazione del tempo libero e lo sviluppo della vita associativa dei soci, delle loro famiglie e dei lavoratori.

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile.

TITOLO III SOCI

ARTICOLO 4 – Soci

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito per legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa. L'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Possono diventare soci coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, di ambo i sessi, che esercitano professioni o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e che, con la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Possono, altresì, essere soci le persone giuridiche i cui scopi o interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa e che non siano soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa.

ARTICOLO 5 - Soci speciali

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- A. alla loro formazione professionale
- B. al loro inserimento nell'impresa.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare 1/3 del numero totale dei soci cooperatori

Nel caso di cui alla lettera A. del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera B. del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto dal regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa
3. le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 20 % di quello previsto per i soci ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea i soci cooperatori ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

I soci speciali non possono essere computati ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dall'art. 2545-bis del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori, a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 12.

Possono inoltre acquisire la qualifica di soci volontari non retribuiti tutti coloro che ne facciano richiesta e saranno iscritti in una apposita sezione del libro soci, secondo quanto disposto dall'art.2 della legge 381/91.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono diventare Soci Onorari della Cooperativa anche persone fisiche e giuridiche aventi particolari titoli di merito nei confronti della Cooperativa.

ARTICOLO 6 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio, deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, indicando:

- a) se persona fisica, cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
- b) l'attività effettivamente svolta, della condizione professionale delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti od in contrasto con quelle della cooperativa
- d) l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere, che comunque non può essere inferiore a € 25,00 (venticinque virgola zerozero), né superare il limite massimo fissato dalla legge;
- e) dichiarazione di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'art. 49 del presente statuto;
- g) la categoria dei soci a cui intende essere iscritto.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome ed il nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal presidente del Collegio Sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.

ARTICOLO 7 - Procedura di ammissione

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente art. 4 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicate nel medesimo articolo 4, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità e i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati i versamenti di cui agli artt. 6 e 13, la delibera diventerà inefficace. La domanda dovrà essere rinnovata purché accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione e di quanto previsto all'art. 13.

In tal caso, l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto della sua immediata annotazione nel libro soci.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 8 - Obblighi del socio

Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo delle quote sottoscritte, una tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione, che in nessun caso è rimborsabile al socio nonché il sovrapprezzo che sarà eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

L'ammontare di tale tassa e i termini di pagamento sono fissati dal Consiglio di Amministrazione di volta in volta. Solo dopo aver adempiuto a questi obblighi si diventa socio e si è iscritti al libro soci. Inoltre i soci sono obbligati:

- a) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) a mettere a disposizione le loro capacità professionali ed il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente nonché senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale e analogo a quello della Cooperativa o comunque di svolgere attività in concorrenza con quella della Cooperativa senza espresso permesso da parte del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 9 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle adunanze del comitato esecutivo, se esistente. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.

ARTICOLO 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

ARTICOLO 11 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare e cooperare al raggiungimento degli scopi sociali
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

E' vietato in ogni caso il recesso parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Il recesso deve essere annotato sul libro dei soci.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art. 36.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale ed il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ARTICOLO 12 - Esclusione del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, dal Consiglio di Amministrazione è deliberata l'esclusione nei confronti del socio:

- a) che non osservi le disposizioni dello statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali competenti, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- b) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali e di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- d) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società;
- e) che svolga o intenda svolgere attività in contrasto o concorrenti con quelle della Società o si trovi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 4, sesto capoverso;
- f) che in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente e materialmente la Società o fomenti dissidi e disordini fra i soci;
- g) che senza giustificato motivo non intervenga personalmente per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- h) che senza giustificato motivo si renda moroso del versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;
- i) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto;
- j) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- k) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- l) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

Nel caso indicato alla lettera d), il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata o a mano, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio sia inadempiente.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 36.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci, da farsi a cura degli Amministratori.

ARTICOLO 13 – Liquidazione

I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato.

La liquidazione delle somme di cui al precedente comma - eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ARTICOLO 14 - Decesso del socio

Nel caso di decesso di un socio, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale interamente versato e degli eventuali emolumenti non riscossi.

Gli eredi e i legatari del socio deceduto dovranno presentare, insieme alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa, entro sei mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione, si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

ARTICOLO 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio deceduto devono richiedere il rimborso del capitale versato entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.


Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel termine suddetto, il relativo capitale è devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 16.

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale di € 25,00 (venticinque virgola zerozero);
- b) dalla riserva ordinaria, formata dagli avanzi di cui all'art. 14, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi o ai successori a causa di morte sia a titolo universale che particolare del socio defunto, a norma dell'art. 11, dalle tasse di ammissione;
- c) da qualunque bene che pervenga alla Società;
- d) da eventuali riserve straordinarie;



- a e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione
n di oneri futuri.

ARTICOLO 17

a Le quote sociali devono essere sottoscritte dai soci cooperatori nei modi e nei termini stabiliti dal
n Consiglio di Amministrazione e, comunque con le seguenti modalità:

- a) almeno il 20% (venti per cento) all'atto della data della sottoscrizione;
b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e, in difetto, entro tre mesi
dalla data di sottoscrizione.

ARTICOLO 18 - Bilancio di esercizio

e L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

e Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del
o progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per
l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora
venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura
e all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in
assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

e Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta
e con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

e Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429
li c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo
mutualistico.

li L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della
legge 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
i c) a eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della
legge 31.1.1992 n. 59;
e d) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 19.

ARTICOLO 19 – Ristorni

e L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo amministrativo
l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla
normativa vigente, dalle disposizione del presente statuto e dal relativo apposito regolamento

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà
essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote sociali detenute da ciascun socio.

e La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata proporzionalmente alla quantità e
n qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto
e previsto in apposito regolamento.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 20

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci, ove previsto ai sensi dell'art. 2543 , primo comma C.C.
- e) il Collegio degli Arbitri.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 21

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi dal Consiglio di Amministrazione mediante l'avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e occorrendo, della seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, da affiggersi nel locale della sede sociale e nei principali luoghi di lavoro, almeno dieci giorni prima dell'adunanza. L'assemblea è regolarmente convocata quando vi sia prova legale della corretta notificazione e legale conoscenza da parte del socio dell'avviso di convocazione. Pertanto l'avviso deve essere firmato dal socio, oppure deve essere convocato con raccomandata con ricevuta di ritorno o sottoscritta di suo pugno.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti tutti i Soci.

I soci onorari partecipano alle assemblee con voto consultivo.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee che potranno tenersi anche fuori la sede sociale.

ARTICOLO 22

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consultivo e le rispettive relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura dei compensi da corrisondersi agli amministratori per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale, occorrendo anche con i compensi dei sindaci, per l'intero periodo di durata del loro ufficio;
- 4) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
- 5) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto e sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- 7) adotta le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, approvandone annualmente in sede di approvazione del bilancio gli stati di attuazione.

Essa ha luogo almeno due volte l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, nonché, eventualmente, entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e ne sia fatta richiesta, per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci che abbiano diritto ad almeno due terzi dei voti spettanti alla loro categoria.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta. L'Assemblea a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori. Le proposte di competenza dell'Assemblea straordinaria e il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice ai soci, che ne facciano richiesta, almeno nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli.

ARTICOLO 23

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita, tanto in prima come in seconda costituzione, e delibera validamente con le maggioranze calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigente .

ARTICOLO 24

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema di alzata di mano o per divisione.

ARTICOLO 25

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci cooperatori e volontari che risultano iscritti nel libro dei soci almeno da tre mesi.

Ogni socio cooperatore o volontario ha un solo voto, qualunque sia l'importo delle quote possedute, però alle persone giuridiche socie sono attribuiti non oltre cinque voti.

In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nelle Assemblee soltanto da altri soci appartenenti alla medesima categoria di socio mediante deleghe scritte. Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci. Non possono essere mandatari né gli amministratori, né i sindaci effettivi, né gli impiegati della Cooperativa.

Le Associazioni Nazionali di categoria e le Organizzazioni Cooperative cui la Cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea senza diritto di voto.

ARTICOLO 26

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente salvo che l'Assemblea non elegga chi debba presiederla.

L'Assemblea nomina un Segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Il Segretario può essere non socio o mandatario di ente socio.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale delle Assemblee straordinarie deve essere redatto da un Notaio.

ARTICOLO 27

Ove si verificchino le condizioni previste dall'articolo 2540 del Codice Civile e in relazione al numero complessivo dei soci raggiunto dalla Cooperativa, alla distanza dei luoghi di lavoro della sede sociale, all'importanza degli argomenti da trattare, onde consentire la massima partecipazione dei soci all'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, in occasione di ciascuna convocazione, di far precedere l'assemblea generale da assemblee separate convocate nella località sede, anche temporanee di lavori sociali, nei quali siano occupati non meno di cinquanta soci.

Per simile specie di convocazione dovranno essere osservate le seguenti modalità:

- a) le assemblee separate dovranno essere convocate con il medesimo avviso dell'assemblea generale;
- b) le date di convocazione per le singole assemblee separate potranno essere diverse per ognuna di esse, ma comunque, la data dell'ultima deve precedere di almeno otto giorni quella fissata per la prima convocazione dell'assemblea generale;
- c) anche per le assemblee separate potrà essere indicata la data della prima e seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno della prima;
- d) nell'avviso dovrà essere indicata la località di convocazione di ciascuna assemblea separata di ciascuna sede anche temporanea di lavori sociali nei quali siano occupati non meno di cinquanta soci ed eventualmente le località di convocazione delle assemblee separate raggruppanti più sedi di lavori sociali prossimi tra loro, ciascuna delle quali abbia un numero di soci occupanti inferiore ai cinquanta;
- e) nell'avviso dovrà essere chiaramente indicato che le assemblee separate sono convocate per discutere e per deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'assemblea generale e per l'elezione dei propri delegati a questa assemblea.

Alle assemblee separate si applicano, in quanto compatibili, le medesime norme disposte per lo svolgimento dell'assemblea generale non preceduta da assemblee separate.

Ogni assemblea separata eleggerà, scegliendoli fra i soci, nella proporzione di uno ogni dieci soci in essa presenti o rappresentati, i propri delegati all'assemblea generale.

I processi verbali delle assemblee separate, salvo che le votazioni avvengano per acclamazione o all'unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di minoranza e di astensione per ogni deliberazione presa.

Quando si adopera tale forma di convocazione, l'assemblea generale sarà costituita dai delegati presenti nelle assemblee separate, ciascuno dei quali rappresenterà il numero dei soci attribuitogli e il risultante del processo verbale della rispettiva assemblea separata.

Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati presenti delle Assemblee separate, condiziona la validità dell'assemblea generale in prima e in seconda convocazione.

Per ogni deliberazione dell'assemblea generale il computo dei voti di ciascuna deliberazione va effettuato sulla base di quelli riportati nelle singole assemblee separate e risultanti da processi verbali delle assemblee separate, i cui delegati siano presenti nell'assemblea generale.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 28

Il Consiglio di Amministrazione si compone da numero tre a numero nove consiglieri eletti dall'Assemblea tra i soci operatori o delegati di enti soci; i delegati di enti o persone giuridiche soci e i soci onorari non potranno complessivamente, se eletti consiglieri, superare un terzo del numero totale dei consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato ogni tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

Spetta all'Assemblea la facoltà di determinare i compensi per la loro attività collegiale. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso a quei consiglieri che siano chiamati a svolgere con deleghe operative specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Società.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure distintamente a più di uno, a un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente, dal Vice Presidente ed eventualmente da uno o più consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso da spedirsi con qualsiasi mezzo sia ritenuto efficace, o da consegnarsi a mano, almeno tre giorni prima dell'adunanza, nei casi urgenti, anche a mezzo di messo o telegramma, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi: sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un socio consigliere oppure quando si tratti di argomenti nei quali siano interessati sindaci ed amministratori, oppure loro parenti od affini sino al terzo grado. A parità delle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità importa reiezione della proposta.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.

Spetta, pertanto tra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi con rispettive relazioni ed, eventualmente, i bilanci preventivi, nonché la propria relazione al bilancio consuntivo che deve indicare tra l'altro i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della Società;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni e ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la Cooperativa aderisce nonché a favore di altre Cooperative;
- f) deliberare su tutte le materie di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4;
- g) conferire procure sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione a nominare eventuali esponenti, od occorrendo, direttori per i lavori appaltati, determinandone le funzioni e le retribuzioni;
- h) assumere, promuovere o licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza, l'esclusione e applicare sanzioni disciplinari dei soci cooperatori, volontari;
- l) designare gli amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate;
- m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge e del presente statuto, siano riservati all'Assemblea.

Il Consiglio potrà far partecipare alle proprie riunioni, in qualità di segretario verbalizzante, anche un impiegato della Cooperativa.

ARTICOLO 29

In caso di mancanza di uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del C.C.

IL PRESIDENTE

ARTICOLO 30

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

Può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o a un membro del Consiglio, nonché con procura speciale, a impiegati della Società e, occorrendo, anche a estranei al Consiglio, salvo parere contrario del Consiglio stesso nell'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente, in mancanza o nell'assenza di questo, a un consigliere designato dal Consiglio.

IL COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 31

Nei casi previsti dall'art. 2543, primo comma, C.C. è nominato il Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea preferibilmente tra i non soci. Devono inoltre essere nominati dall'Assemblea due sindaci supplementari.

Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Al Collegio Sindacale spetta anche il controllo contabile.

E' facoltà inoltre dell'Assemblea, in caso di assenza del Collegio Sindacale e ove non ne ricorra l'obbligatorietà, procedere al controllo contabile attraverso un Revisore Contabile, ai sensi degli art. 2409 bis e segg. C.C.

ARTICOLO 32

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della Società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, nonché redige la relazione all'Assemblea di bilancio indicando i criteri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della Società.

I sindaci che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compiliarsi verbale da iscriversi nell'apposito libro.

IL COLLEGIO DEGLI ARBITRI

ARTICOLO 33

I soci e la Cooperativa convengono di rimettere alla decisione di un Collegio di Arbitri, volendo le parti sostituire la loro volontà con la decisione che sarà espressa dagli arbitri, la risoluzione delle controversie insorte in materia di recesso, decadenza, esclusione e sanzioni disciplinari e tutte le altre relative alla interpretazione delle disposizioni contenute nello statuto, nei regolamenti e derivanti da deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio degli Arbitri è anche competente a decidere tutte le controversie che insorgessero tra i singoli soci e la Società Cooperativa nonché le controversie tra socio e socio, sempre relativamente ai rapporti sociali.

ARTICOLO 34

Il Collegio Arbitrale sarà composto di tre membri, e deciderà con assoluta libertà di forme e senza alcun vincolo rituale, con il solo obbligo di emettere la decisione entro trenta giorni dalla data di costituzione del Collegio stesso. La parte interessata alla costituzione del Collegio dovrà notificare

la ric
richi
Il ter
parte
nomi
sopra
Il Co
da lo

L'As
liqui

In ca
capit
pron

Per i
appc

La C
delit

Per
legg
La s
F. t

la richiesta all'altra parte, indicando il nome del proprio arbitro entro dieci giorni dalla notifica della richiesta di arbitrato.

Il terzo arbitro, che fungerà da Presidente del Collegio, sarà nominato sull'accordo dei due arbitri di parte o, in mancanza di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma il quale provvederà a nominare anche l'arbitro dell'altra parte che avrà eventualmente omissis di nominarlo nei termini sopra stabiliti.

Il Collegio siederà in Roma, e le parti dichiarano di accettare fin da ora tale decisione come se fosse da loro presa, se lodo è inoppugnabile, eccezion fatta per i vizi di forma.

TITOLO VI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 35

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società deve provvedere alla nomina di uno o tre liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

ARTICOLO 36

In caso di cessazione della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 37

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti.

ARTICOLO 38

La Cooperativa non può essere trasformata in Società ordinaria, anche se tale trasformazione sia deliberata all'unanimità.

ARTICOLO 39

Per quanto non è previsto dal presente statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

La stessa cooperativa viene disciplinata dalle norme della società per azioni.

F.to Simonetta Labella

Pierpaolo Siniscalchi Notaio

Repertorio n.82803

Raccolta n.34886

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

6 febbraio 2015

REPUBBLICA ITALIANA

340

IT

L'anno duemilaquindici, il giorno cinque del mese di febbraio in Roma, via Lorenzo il Magnifico n. 65 alle ore ventuno

(li 5/2/2015 h. 21,00)

Avanti a me dottor Pierpaolo Siniscalchi, Notaio iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili di Roma, Velletri e Civitavecchia, alla residenza di Velletri,

è presente

- Labella Simonetta nata a Roma il 14 novembre 1955, domiciliata per la carica in Roma, ove appresso, la quale dichiara di intervenire al presente atto e di sottoscriverlo non in proprio ma nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della "COOPERATIVA SOCIALE PRASSI E RICERCA" con sede in Roma, via Eleonora D'Arborea n. 12, numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma e cod.fisc. 03786700587, P.IVA 01242191003 R.E.A.n. 451777.

Comparsa, cittadina italiana, della cui identità personale sono io Notaio certo, la quale dichiara di essere qui intervenuta per partecipare all'assemblea straordinaria dei soci della predetta società indetta in questo giorno, luogo ed ora e mi richiede di redigerne verbale.

Per designazione unanime degli intervenuti assume la presi-

denza dell'assemblea la predetta signora Labella Simonetta la quale

CONSTATA E DA ATTO

- che in proprio e per deleghe che riscontrate esatte da esso Presidente vengono conservate in atti della società, sono presenti 41 (quarantuno) soci sul totale di 48 (quarantotto) soci che compongono la compagine sociale come da foglio presenze che viene conservato in atti della Cooperativa;

- che il Consiglio di Amministrazione è presente nelle persone di esso Vice Presidente e del Consigliere Antonino Carrara;

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di statuto;

E DICHIARA

la presente assemblea validamente convocata e costituita ed atta a discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'

ORDINE DEL GIORNO

1) modifiche dello Statuto sociale - articoli:
1, 3, 5, 8, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 33, 34, 35, 38,
41, 44, 52.

Passando alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno il Presidente spiega all'assemblea le ragioni che rendono opportuno approvare un nuovo testo di Statuto sociale modificato negli articoli di cui all'ordine del giorno al fine di adeguarlo alle esigenze operative della Cooperativa.

Il Presidente dà quindi lettura del nuovo testo di statuto

sociale all'uopo predisposto.

Detto statuto nel nuovo testo al presente atto si allega sotto la lettera "A" (all.A), omessane la lettura per espressa dispensa avutane dalla comparente.

Dopo ampia ed esauriente discussione l'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

1) di approvare il nuovo statuto sociale secondo il testo come sopra allegato sub "A" recante modifiche agli articoli 1, 3, 5, 8, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 33, 34, 35, 38, 41, 44 e 52 ed invariato per il resto;

2) di abilitare il Presidente del Consiglio di Amministrazione signora Panetta Antonella ad apportare al presente verbale ed all'allegato statuto tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero eventualmente richieste dalle Competenti Autorità in sede di deposito ed iscrizione.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta e scioglie l'assemblea essendo le ore ventuno e trentacinque (h. 21,35).

Del che ho redatto il presente verbale che pubblico mediante lettura da me Notaio fatta, in assemblea, alla comparente la quale da me interpellata lo ha dichiarato pienamente conforme alla sua volontà e lo sottoscrive alle ore ventuno e quaranta (h. 21,40).



E' scritto a macchina da persona di mia fiducia ma per mia


cura e da me Notaio completato in pagine tre e righe sette di
questa quarta dei due fogli di cui si compone fin qui.

F.to Simonetta Labella

Pierpaolo Siniscalchi Notaio

per uso Imposte dieci
25 febbraio 2015

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines.



registroimprese
www.registroimprese.it

N. PRA/36999/2015/CRMAUTO

ROMA, 13/02/2015

DETAGLIO DI TUTTE LE OPERAZIONI EFFETTUATE SUGLI IMPORTI	MODALITA' PAG.	IMPORTO	DATA/ORA
VOCE PAG.			
DIRITTI DI SEGRETERIA	CASSA AUTOMATICA	**90,00**	13/02/2015 12:24:07

RISULTANTI ESATTI PER:

DIRITTI		**90,00**	CASSA AUTOMATICA
TOTALE	EURO	**90,00**	

*** Pagamento effettuato in Euro ***

FIRMA DELL'ADDETTO
PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA

Data e ora di protocollo: 13/02/2015 12:24:07
Data e ora di stampa della presente ricevuta: 13/02/2015 12:24:08




Dal 5 marzo 2014 la Visura del Registro Imprese presenta una nuova veste grafica con informazioni più chiare e un QR Code che ti permette di verificare l'autenticità e l'ufficialità del documento camerale.
Per ulteriori informazioni puoi rivolgerti alla tua Organizzazione Imprenditoriale o al tuo Professionista di fiducia.



RMRI PRA



0000369992015



registroimprese
www.registroimprese.it

N. PRA/36999/2015/CRMAUTO

ROMA, 13/02/2015

RECEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO
REGISTRO IMPRESE DI ROMA
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:
"COOPERATIVA SOCIALE PRASSI E RICERCA"

FORMA GIURIDICA: COOPERATIVA SOCIALE
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 03786700587
DEL REGISTRO IMPRESE DI ROMA

NUMERO REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO: 451777

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

- 1) A05 MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)
DT.ATTO: 05/02/2015

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

C1		COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.
S2	RIQ 01	NUOVA DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
S2	RIQ 06	NUOVA DURATA
S2	RIQ 18	NUOVO OGGETTO SOCIALE
S2	RIQ 28	CAUSE DI RECESSO, LIMITAZ., ESCLUSIONI, GRADIMENTO, PRELAZ.
S2	RIQ A	MODIFICA A SOCIETA' CONSORZIO, G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

DATA DOMANDA: 13/02/2015 DATA PROTOCOLLO: 13/02/2015

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO: SNSPPL51M06H501D-SINISCALCHI PIERPAOLO-PI

Estremi di firma digitale

Firma valida

Digitally signed by Pietro Abate
Date: 2015.02.13 12:24:41 CEST
Reason: Conservatore Registro Imprese
Location: C.C.I.A.A. di ROMA



Dal 5 marzo 2014 la Visura del Registro Imprese presenta una nuova veste grafica con informazioni più chiare e un QR Code che ti permette di verificare l'autenticità e l'ufficialità del documento camerale.
Per ulteriori informazioni puoi rivolgerti alla tua Organizzazione Imprenditoriale o al tuo Professionista di fiducia.



RMRI PRA



0000369992015